

3/18 C.P.-ACC.



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Sezione Seconda Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO

Il giudice delegato

letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla signora Maria Rosa Crevena, nata a Treviglio (BG), il 11.11.1972, C.F. CRVMRS72S51L400X;  
a scioglimento della riserva che precede,

OSSERVA

L'accordo va omologato, dovendo ritenersi la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione a tal proposito è positiva.

La proposta di accordo promana infatti da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

Quanto al requisito soggettivo si precisa come, seppure la signora Crevena svolgesse attività d'impresa (impresa allo stato cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.1.2018, a seguito di cessazione dell'attività), la stessa non possa ritenersi fallibile (il che sarebbe in astratto ancora possibile, entro il termine di cui all'art.

10 L.F.), posto che, come risultante *ex actis* e come attestato dall'O.C.C., non risultano superati nel triennio anteriore alla domanda i parametri di cui all'art. 1 L.F.

Con riguardo a quello oggettivo si rileva come dalla documentazione prodotta emerga in maniera evidente la configurabilità dello stato di sovraindebitamento, non essendo la ricorrente provvista di mezzi o beni liquidabili idonei a far fronte alle proprie esposizioni debitorie.

Tanto premesso, si evidenzia come la ricorrente abbia elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono state svolte da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal Presidente del Tribunale nella persona del dr. Alberto Volpi.

Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali con una somma, messa a disposizione da un soggetto diverso dalla debitrice (e segnatamente dal signor Roberto Crevena, fratello della ricorrente), pari ad euro 25.000,00.

La proposta di accordo contempla l'integrale soddisfacimento, alla data dell'omologa, dei creditori prededucibili e dell'unico creditore privilegiato interessato dall'accordo (Agenzia delle Entrate Riscossione), con stralcio dei soli interessi, nonché il soddisfacimento dei crediti chirografari (pari a complessivi euro 106.151,84) in percentuale del 19,26%, entro il ragionevole termine di 48 mesi dall'omologazione dell'accordo.

L'OCC ha depositato la prima relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12.

In quella sede il professionista, dopo aver accertato la completezza e veridicità dei dati contenuti nella proposta ed allegata documentazione, ha attestato la fattibilità dell'accordo di ristrutturazione e la sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.



Con particolare riguardo al mancato inserimento del bene immobile gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo e della correlata esposizione debitoria nell'ambito della proposta di accordo, l'O.C.C. ha evidenziato come l'ipotesi alternativa di liquidazione del bene all'interno della presente procedura non avrebbe comportato un miglior soddisfacimento dei creditori inclusi nel piano, dal momento che il valore del bene (quale risultante dalla perizia giurata allegata alla proposta) è inferiore al residuo debito.

Analogamente, agli effetti dell'art. 7, comma 2, l. 3/2012, è stata formulata dall'OCC con riguardo al previsto stralcio degli interessi sul credito privilegiato.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni della debitrice, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, il registro acquisti e corrispettivi dell'impresa per il 2015 (mentre negli esercizi successivi la stessa ha operato in regime forfettario con dichiarazione dei redditi) e l'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia, previa indicazione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

L'OCC, dopo aver ritualmente comunicato ai creditori la proposta di accordo, ha presentato la relazione sui consensi espressi, da cui si evince che la proposta è stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente o con il cd. silenzio assenso, creditori aventi diritto al voto titolari del 71,83% del totale dei crediti, dunque con una percentuale che supera la soglia prevista dall'art. 11, comma due, della legge 3/12.



L'OCC ha successivamente comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge, come attestato dall'OCC nell'ambito della attestazione definitiva, non sono pervenute contestazioni da parte di soggetti a ciò legittimati, relative alla legittimità della procedura ovvero alla convenienza dell'accordo, di modo che il giudice delegato non è tenuto a pronunciarsi sul punto.

Per le ragioni esposte, stante l'approvazione della proposta con le maggioranze richieste dalla legge, l'accordo proposto da Maria Rosa Crevena va omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento, stante la mancata costituzione dei creditori.


P.Q.M.

- 1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Maria Rosa Crevena;
- 2) dispone che la debitrice effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nell'accordo omologato;
- 3) attribuisce al professionista che svolge le funzioni dell'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, comma 2, della legge 3/2012;
- 4) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito *Internet* del Tribunale di Bergamo.

Bergamo, 24 aprile 2018.

Il giudice delegato

Elena Gelato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bergamo, ~~03 MAG. 2018~~

Il Funzionario Giudiziario  
Maddalena Desozzi

